

FILIAZIONE “INTENZIONALE” E GIURISPRUDENZA: NOTE MINIME SUI RAPPORTI TRA GIUDICI E LEGISLATORE

di Irene ZECCHINO*

ABSTRACT

Il lavoro analizza brevemente il percorso che ha portato alla sentenza della Corte Costituzionale che ha riconosciuto come genitore la madre “intenzionale”. Segue una riflessione sul complesso rapporto tra giudici e legislatore.

The paper offers a concise overview of the developments leading to the Constitutional Court’s decision recognizing the “intentional” mother as a legal parent. It is followed by a reflection on the complex and evolving relationship between the judiciary and the legislature.

SOMMARIO

1. La sentenza della Corte Costituzionale nr. 68 del 2025 1
2. I presupposti teorici del rapporto tra giudicie e Legislatore 2

1. LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE NR. 68 DEL 2025

Prima della legge n. 40/2004 sulla procreazione medicalmente assistita (PMA), l’ordinamento italiano non regolava in modo espresso il ruolo di un genitore “intenzionale” non biologico.

Nonostante tale silenzio, parte della dottrina¹ aveva prospettato la necessità di ripensare le categorie tradizionali della filiazione alla luce delle nuove tecniche riproduttive.

All’art. 5 la legge 40/2004 ha limitato l’accesso alla procreazione medicalmente assistita alle sole coppie eterosessuali, maggiorenni, sposate o conviventi. A partire dal 2013 parte della giurisprudenza ha ammesso l’adozione del figlio/a della partner da parte della madre intenzionale, se conforme al superiore interesse del minore². La Cassazione aveva già confermato la possibilità dell’adozione in casi particolari³, ma senza superare la necessità del procedimento adottivo⁴, mentre in dottrina si iniziava a teorizzare la volontà procreativa come fonte autonoma di status⁵.

Intanto la Corte europea dei diritti dell’uomo, con l’Advisory Opinion 10 aprile 2019 (Mennesson) e con la sentenza D. c. Francia (16 luglio 2020), ha affermato che gli Stati devono prevedere un mezzo rapido ed effettivo per riconoscere il legame genitore-figlio anche in caso di genitore intenzionale⁶. Queste pronunce hanno rafforzato, nella dottrina italiana, l’idea che l’Italia fosse obbligata ad adeguarsi⁷.

Nel 2021 sulla questione si è pronunciata la Corte Costituzionale segnalando l’esistenza di un vuoto di tutela e invitando il legislatore a intervenire⁸.

Il 10 marzo 2025 la Corte Costituzionale ha pronunciato una sentenza, la n. 68, destinata a fare storia nell’ambito del riconoscimento di diritti a

* Ricercatrice presso l’Università degli studi del Sannio.

¹ C. CASONATO, *Bioetica e diritto di famiglia*, Torino, 1999.

² Trib. Roma, decreto 30 luglio 2014; Corte App. Roma, 23 dicembre 2015. In dottrina non sono mancate critiche ai limiti fissati dalla legge, cfr. G. FERRANDO, *La legge 40 e la filiazione*, in *Famiglia e diritto*, 2005, p. 521 ss.

³ Si tratta della adozione in casi particolari, regolamentata dall’art. 44 della legge n. 184 del 1983 e allargata anche alle coppie omosessuali unite civilmente grazie ad un’interpretazione estensiva della giurisprudenza.

⁴ Cassazione civile, sez. I, 22 giugno 2016, n. 12962, in *Dir. fam. pers.*, 2016, 4, p. 1013 ss.

⁵ M. WINKLER, *Volontà procreativa e status di figlio*, in *Riv. dir. civ.*, 2014, p. 1021 ss.; A. SCHUSTER, *Best interest e filiazione intenzionale*, in *Dir. fam. pers.*, 2017, p. 341 ss.; M. CINQUE,

Quale statuto per il “genitore sociale”?, in *Riv. dir. civ.*, 2017, pp. 1475 ss.

⁶ CEDU, Advisory Opinion 10 aprile 2019 (Mennesson); CEDU, D. c. Francia, 16 luglio 2020.

⁷ Per tutti vedi V. LEMME, *La CEDU e il riconoscimento della madre intenzionale*, in *Diritti Comparati*, 2020;

⁸ Corte costituzionale, 9 marzo 2021, n. 32, in *Giur. cost.*, 2021, 2, p. 306. Cfr. commento di A. FRONTONI, *L’adozione in casi particolari non è più sufficiente per tutelare l’interesse dei minori nati attraverso la maternità surrogata*, in *Nomos*, 2021, 2, p. 7; M. DOGLIOTTI, *Due madri e due padri: qualcosa di nuovo alla Corte costituzionale, ma la via dell’inammissibilità è l’unica percorribile?*, in *Fam. dir.*, 2021, 7, pp. 688 ss.; G. FERRANDO, *La Corte costituzionale riconosce il diritto dei figli di due mamme o di due papà ad avere due genitori*, in *Fam. dir.*, 2021, 7, pp. 704 ss.

genitori omosessuali che abbiano fatto ricorso alla procreazione medicalmente assistita. Nel caso concreto, una coppia omosessuale femminile aveva fatto ricorso alla PMA in un Paese estero dove la tecnica è legalmente accessibile anche alle coppie dello stesso sesso. Alla nascita del bambino in Italia, solo la madre biologica poteva essere riconosciuta come genitore, mentre la madre intenzionale era costretta a intraprendere una procedura di adozione in casi particolari, lenta e incerta. La pronuncia ha dichiarato incostituzionale l'art. 8 della legge 40/2004 e l'art. 250 c.c., nella parte in cui impediscono che anche la «madre intenzionale» – ovvero la donna che, in una coppia omosessuale femminile, ha espresso il consenso alla PMA all'estero – sia riconosciuta sui registri italiani come genitore sin dalla nascita⁹. La Corte ha ritenuto che la disciplina vigente lederebbe il diritto del minore all'inserimento e alla stabile permanenza nel proprio gruppo familiare e alla propria identità sociale, violando così l'art. 2 della Costituzione. Inoltre sarebbe violato anche l'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza formale) perché il nato all'esito di PMA intrapresa da una coppia di due donne sarebbe non riconoscibile in ragione delle caratteristiche della relazione omosessuale fra i genitori, e verrebbe offeso il diritto alla bigenitorialità del bambino, inteso come diritto ad avere, sin dalla nascita, due persone che provvedono al suo mantenimento e alla sua educazione.

La Corte ha affermato che la titolarità giuridica della responsabilità genitoriale si fonda non solo sul legame biologico ma anche sul consenso prestato alla procreazione medicalmente assistita, in quanto tale consenso è espressione della volontà che porta alla nascita di una persona che altrimenti non sarebbe nata e implica il diritto del nato a vedersi riconosciuto come figlio di chi quella nascita ha voluto¹⁰.

Pochi giorni dopo, la Cassazione ha applicato il principio della Consulta con efficacia *erga omnes*, estendendolo ai procedimenti pendenti¹¹.

In definitiva la Corte Costituzionale ha ritenuto che impedire al nato in Italia di ottenere fin dalla nascita lo stato di figlio riconosciuto anche dalla madre intenzionale «non garantisca il miglior interesse del minore e costituisca violazione» degli articoli 2, 3 e 30 della Costituzione.

2. I PRESUPPOSTI TEORICI DEL RAPPORTO TRA GIUDICIE E LEGISLATORE

Da sempre i giudici per emettere sentenza «interpretano» disposizioni per ricavarne norme. Da sempre il potere politico ha tentato di limitare il potere interpretativo dei giudici. La questione ha radici lontane.

Per fermarci al nostro tempo, il legislatore, preoccupato di contenere lo spazio dell'interpretazione dei chiamati allo *jus dicere* ha fissato questi criteri vincolanti per l'attività interpretativa nell'art. 12 delle preleggi del 1942, che recita: «Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.»

Il testo, nella parte finale («si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato»), ha modificato quello dell'art. 3 delle preleggi del 1865, che presentava un'espressione molto meno stringente – «secondo i principi generali del diritto» –, tale da consentire a Giorgio Del Vecchio di affermare, nella prolusione romana

⁹ La dottrina ha accolto la pronuncia come svolta epocale. Per tutti vedi E. BILOTTI, *La Corte Costituzionale e la tutela dei nati a seguito della violazione dei divieti previsti dalla l. n. 40 del 2004*, in *Fam. dir.*, 2025, 10, pp. 887 ss.; M. SESTA, *La legittimità del divieto di accesso della donna single alla PMA tra ex ante precauzionale ed ex post riparatorio*, in *Fam. dir.*, 2025, 10, pp. 869 ss.

¹⁰ M. DI MASI, *Le sentenze nn. 68 e 69/2025 ovvero dello strabismo della Corte costituzionale*, in *Quest. giust.*, 18 giugno 2025.

¹¹ Cassazione civile, sez. II, 5 giugno 2025, n. 15075. Cfr. G. BAZZONI, *Genitorialità intenzionale e status del nato da PMA all'estero nel recente dialogo tra Corti*, in *Fonti Internazionali*, 2025, 2.

al suo corso di Filosofia del diritto del 1920¹², che, nei «principi generali del diritto» menzionati nell'art. 3 delle preleggi del c.c. del 1865, dovessero ritenersi pienamente compresi anche i principi del diritto naturale.

Tutto ciò, in gran parte, è ormai superato o in via di superamento. A dare una potente spinta a questo cambiamento è stato l'avvento delle Costituzioni postbelliche, nate per frenare il legislatore (potere politico) che si era macchiato di atroci nefandezze. La Costituzione, che è il testo fondativo dell'intero ordinamento giuridico, non è più strutturata solo su norme ma, prevalentemente, su principi che hanno come loro presupposto i valori che, a loro volta, sono entità pregiuridiche, la qual cosa rende evidente che la concreta applicazione dei principi non può più passare attraverso i tradizionali canoni interpretativi.

È ben noto che si deve ad Hans Kelsen l'idea di affidare ad un organo di natura giurisdizionale il compito di fungere da gendarme a guardia delle Costituzioni, con il potere di affermare o negare le legittimità costituzionale delle norme emanate dal legislatore, attraverso la inevitabilmente libera interpretazione dei principi costituzionali. Presupposto di tale funzione è il riconoscimento della Costituzione come «[...] principio supremo che determina l'intero ordinamento statale ed essenza della comunità costituita da quest'ordinamento... Da qui l'idea di assicurarle la più grande stabilità possibile, assoggettandone la revisione ad una procedura speciale»¹³.

In questua funzione di «principio supremo che determina l'intero ordinamento», la Costituzione deve contenere «[...] non solo regole sugli organi e il procedimento legislativo, ma altresì un elenco di diritti fondamentali degli individui o libertà individuali [...] la costituzione traccia principi, direttive e limiti al contenuto delle leggi future»¹⁴.

Secondo Kelsen, «Il compito di annullare gli atti incostituzionali va affidato ad un organo diverso dal

Parlamento, indipendente da esso e da qualunque altra autorità statale [...] Annullare una legge significa porre una norma generale, giacché tale annullamento ha lo stesso carattere di generalità della formazione della legge, essendo per così dire una formazione di segno negativo e quindi una funzione negativa [...] un tribunale che ha il potere di annullare le leggi è di conseguenza organo del potere legislativo»¹⁵.

Quando la Corte fulmina di incostituzionalità una norma del legislatore opera come «legislatore negativo», secondo la definizione data dallo stesso Kelsen¹⁶.

Data questa premessa, Kelsen così cercò di circoscrivere il potere della Corte di dichiarare l'incostituzionalità di norme fissate dal legislatore: «la incostituzionalità di una legge può consistere non solo - come appare a prima vista - nel fatto che la legge non è stata adottata secondo il *procedimento* stabilito dalla costituzione ma anche nel fatto che essa ha un *contenuto* che secondo la costituzione non può avere; la costituzione infatti non solo regola il procedimento legislativo ma in qualche modo anche il contenuto delle leggi future»¹⁷.

All'impostazione di Kelsen rispose polemicamente l'altro grande giurista del Novecento, Carl Schmitt. Convenendo con Kelsen che custode della Costituzione non potesse essere il legislatore, pose però una serie di interrogativi: «[...] in quale misura è possibile costituire il custode della costituzione all'interno della sfera della giurisdizione? Può in linea di principio la funzione di un custode della costituzione essere tutelata in forma giurisdizionale? Ed è una simile attività, anche quando il suo esercizio è circondato con l'apparenza della giurisdizionalità, qualcosa d'altro che l'ingannevole travestimento di funzioni di ben altra natura, ed in ogni caso altamente politiche?»¹⁸.

La risposta a questi interrogativi lo indusse a ritenere che il controllo delle leggi affidato ad un organo giurisdizionale avrebbe portato non ad una

¹² G. DEL VECCHIO, *Diritto e personalità umana nella storia del pensiero. Prolusione al corso di Filosofia del diritto nell'Università di Ferrara letta il 19 gennaio 1904*, in *Rivista di filosofia e scienze affini*, 1904, 1.

¹³ H. KELSEN, *La garanzia costituzionale della costituzione (La giustizia costituzionale)*, (1928), in ID., *La giustizia costituzionale*, Milano, 1981, p. 152.

¹⁴ *Ivi*, p. 153.

¹⁵ *Ivi*, p. 173.

¹⁶ *Ivi*, p. 174.

¹⁷ H. KELSEN, *Chi dev'essere il custode della costituzione*, (1930-31), in ID., *La giustizia costituzionale*, cit., p. 246.

¹⁸ C. SCHMITT, *Il custode della Costituzione*, (1931), Milano, 1981, pp. 46-47.

«giuridificazione della politica, ma ad una politicizzazione della giustizia»¹⁹, perché inevitabilmente ciò significherebbe riconoscere alla giurisdizione compartecipazione nella creazione del diritto.

Per queste ragioni, con riferimento alla Germania del suo tempo, Schmitt individuò nel presidente del Reich la figura più idonea a svolgere la funzione di «custode della Costituzione». Kelsen mostrò di recepire il senso delle obiezioni e scrisse: «Non si può negare che il problema posto da Schmitt circa i limiti della giurisdizione in generale e della giurisdizione costituzionale in particolare è del tutto legittimo [...] se si vuole contenere il potere dei tribunali e quindi il carattere *politico* della loro funzione..., dev'essere il più possibile limitato l'ambito della *discrezionalità* che le leggi attribuiscono per la loro applicazione. Le norme costituzionali che un tribunale è chiamato ad applicare e, in particolare, quelle che stabiliscono il contenuto delle leggi future – come le disposizioni sui diritti fondamentali e simili – non devono essere formulate in termini troppo generici, non devono contenere parole d'ordine vaghe come 'libertà', 'uguaglianza', 'giustizia' etc. altrimenti c'è il pericolo di uno spostamento di potere – non previsto dalla costituzione e politicamente assai inopportuno – dal parlamento ad un organo esterno ad esso che può essere espressione di forze politiche del tutto diverse da quelle rappresentate in parlamento».

Le Carte costituzionali varate nel dopoguerra, nel clima di indignata condanna delle nefandezze dei legislatori novecenteschi, hanno completamente ignorato gli avvertimenti, concordemente formulati da quei due grandi giuristi, grondando di disposizioni sui diritti fondamentali formulate in termini generici, con l'utilizzo di parole d'ordine vaghe come «libertà», «uguaglianza», «giustizia», accrescendo così di molto i rischi di politicizzazione di questa attività che si voleva «imparziale» e che è invece diventata in misura crescente di natura «politica», sovrapponendosi sempre più spesso alle scelte «politiche» del legislatore.

Questa premessa d'ordine storico può forse aiutare a comprendere le ragioni per cui la recente

sentenza della Corte costituzionale, attraverso un processo di interpretazioni creative, ha potuto assumere la decisione «politica» di conferire piena legittimità alla figura della cosiddetta «madre intenzionale», con la conseguenza di realizzare in testa agli individui che nasceranno in tale contesto il danno di privarli, per legge, della figura naturale del padre.

Ma veniamo all'analisi del caso concreto che, attraverso un molto articolato percorso di interpretazione di principi costituzionali, ha consentito alla Corte di assumere la decisione «politica» accennata.

Nel caso specifico, al nato da una donna che, per farlo venire ad esistenza, abbia fatto ricorso all'estero a tecniche di procreazione medicalmente assistita, secondo la Corte, deve essere imposto come secondo genitore la donna che, convivendo con sua madre, abbia espresso il consenso al ricorso a quella tecnica e all'assunzione di responsabilità genitoriale, creando così in testa ad essa lo status di «madre intenzionale». Gli articoli che impedirebbero tale soluzione sono l'8 e il 9 della legge 40, sui quali è caduta la scure della Corte.

Questo riconoscimento viene affermato come necessario nel solo interesse del minore, deducendosi ciò da un'interpretazione dell'art. 2 della Costituzione, anche alla luce di un'articolata concatenazione di precedenti decisioni.

La disciplina di cui agli artt. 8 e 9 della legge n. 40 del 2004 lederebbe, innanzitutto, l'art. 2 Cost., in quanto frustrerebbe il diritto del minore all'inserimento e alla stabile permanenza nel proprio nucleo familiare – formazione sociale tutelata dalla Carta costituzionale anche se non riconducibile alla famiglia tradizionale – e alla propria identità sociale, presupposto per l'azionabilità dei diritti nei confronti di chi si è assunto la responsabilità di procreare.

È quindi un'interpretazione dell'art. 2 Cost. a imporre la cancellazione dal nostro ordinamento di norme della legge 40. Quell'art. recita: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede

¹⁹ *Ivi*, p. 41.

l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».

Da una concatenata serie di precedenti sue interpretazioni di questi e di altri principi costituzionali la Corte fa discendere il primario interesse del minore quale «principio che è riconducibile agli artt. 2, 30 (sentenze n. 102 del 2020 e n. 11 del 1981) e 31 Cost. (sentenze n. 102 del 2020, n. 272, n. 76 e n. 17 del 2017, n. 205 del 2015, n. 239 del 2014) e che viene proclamato anche da molteplici fonti internazionali, indirettamente o direttamente vincolanti il nostro ordinamento»²⁰.

Il primario interesse del minore all'inserimento e alla stabile permanenza nel proprio nucleo familiare e alla propria identità sociale, ad avviso della Corte, risulterebbe pienamente soddisfatto anche in un nucleo familiare con entrambi i genitori appartenenti ad uno stesso sesso, senza che la costruzione della propria identità sociale possa in alcun modo soffrire da una tale condizione.

Presupposto di tale assunto è un'affermazione che la Corte mutua da sue precedenti sentenze: «non esistono neppure certezze scientifiche o dati di esperienza in ordine al fatto che l'inserimento del figlio in una famiglia formata da una coppia omosessuale abbia ripercussioni negative sul piano educativo e dello sviluppo della personalità del minore»²¹.

È un'affermazione sostanzialmente apodittica che non prova nulla, perché proprio l'asserita mancanza di certezze scientifiche, lasciando aperta la questione, nel dubbio dovrebbe essere risolta dando prevalenza all'unico fattore certo, quello biologico, frutto della rivoluzione sessuata, che, col nome di anfigonia, da 800 milioni di anni presiede alla nascita di nuovi individui con una madre e un padre.

La Corte, poiché la sua decisione non limita i suoi effetti al solo caso al suo esame, ma ha valenza *erga omnes*, ha assunto la veste di «legislatore negativo» che di fatto «ha creato» una nuova

categoria di madre, nascente da una finzione, quella di «madre intenzionale».

La conseguenza è che, per la presunta protezione dell'interesse di già nati, non si considera minimamente il fatto che la decisione, incentivando il prodursi delle condizioni del caso sottoposto al suo esame, condanna nascituri ad essere privati della figura paterna.

Senza porsi questo che è il vero punto problematico, la Corte, per dare forza alla sua decisione, si lancia a confutare un argomento potenzialmente contrario, ma in realtà del tutto inconsistente. Si legge infatti: «Vero è che l'interesse del minore, per quanto centrale, non è un interesse "tiranno", che debba sempre e comunque prevalere. Al pari di ogni interesse costituzionalmente rilevante, esso può essere oggetto di un bilanciamento in presenza di un interesse di pari rango.

Ma, con riguardo all'odierna questione, non si pone un problema di bilanciamento, in quanto non è ravvisabile alcun controinteresse di peso tale da richiedere e giustificare una compressione del diritto del minore a vedersi riconosciuto il proprio stato di figlio (della madre intenzionale) automaticamente sin dal momento della nascita».

Sotto tale profilo, la situazione in esame si distingue radicalmente dall'ipotesi di ricorso alla cosiddetta maternità surrogata, in cui viene in considerazione la finalità di disincentivare il ricorso a una pratica che l'ordinamento italiano considera meritevole di sanzione penale e violativa di un principio di ordine pubblico, in quanto offende la dignità della donna²².

Il punto non è l'esistenza di interessi di altri soggetti da bilanciare con quello del minore, ma è proprio l'interesse del minore che doveva essere più compiutamente valutato e tutelato, interesse non solo dei minori già nati, in numero oggettivamente contenutissimo, ma anche dei minori che nasceranno per la valenza incentivante della decisione, in numero potenzialmente di gran lunga maggiore.

²⁰ Corte Cost., 28 marzo 2022, n. 79, in *Famiglia*, 2022, 3, con nota di M. BIANCA, *La Corte costituzionale e il figlio di coppia omoaffettiva. Riflessioni sull'evoluzione dei modelli di adozione*, pp. 349 ss.

²¹ Corte Cost., 9 marzo 2021 n. 32; Corte Cost., 18 giugno 2019, n. 221; nello stesso senso Corte Cost., 28 marzo 2022 n. 79 e Corte Cost., 4 novembre 2020, n. 230.

²² Cass., SS.UU., 30 dicembre 2022, n. 38162; Corte cost., 23 febbraio 2022, n. 79; Corte cost., 28 gennaio 2021, n. 33.

Al tema della opportunità di disincentivare pratiche ‘innaturali’, come effetto di sue decisioni, la Corte ha dedicato una incidentale attenzione, ricordando la cosiddetta maternità surrogata, rispetto alla quale, opportunamente, si è ritenuto di «disincentivare il ricorso a una pratica che l’ordinamento italiano considera meritevole di sanzione penale».

Nel caso in esame, sotto tale profilo profondamente diverso da quello della maternità surrogata, la censura che può essere rivolta alla Corte è quella di non aver adeguatamente considerato l’interesse primario del minore disincentivando, in via di principio, le situazioni in cui il minore viene privato già prima di nascere della doppia, diversa figura di genitore.

La Corte ha poi invocato a sostegno della dichiarata incostituzionalità anche altri principi come quello di eguaglianza scaturente dall’art. 3 Cost., diventato notoriamente una sorta di *passpartout*. In forza di esso era stato eccepito che il mancato riconoscimento delle donne omosessuali quali genitori del nato da fecondazione eterologa praticata dall’una con il consenso dell’altra, costituirebbe un ostacolo al pieno sviluppo della loro personalità che spetta alla Repubblica rimuovere. Questione con tutta evidenza non attinente all’interesse del minore, ma solo all’egoistico interesse di donne omosessuali al soddisfacimento di un desiderio soggettivo.

La sentenza della Corte, infine, mostra di aver dato peso al fatto che sul territorio nazionale, ad oggi, si assiste a una significativa eterogeneità di comportamenti degli ufficiali di stato civile in ordine alla decisione di iscrivere o meno il nome della madre intenzionale. La qual cosa chiama in causa l’inerzia del legislatore, spiegabile per il fatto di essere gravato da problemi sempre nuovi ed inediti e di essere spesso paralizzato da intimi contrasti, gli stessi presenti nel corpo elettorale da cui trae la sua legittimazione, per l’ormai crescente multiculturalità delle nostre società.

Ma la conseguenza che scaturisce dalla sua decisione è che la Corte, attraverso soggettive interpretazioni di principi costituzionali, si è di fatto sostituita all’inerte Parlamento, imponendo sue scelte «politiche», camuffate come necessaria

conseguenza dell’interpretazione di principi costituzionali, e precludendogli, anche per il futuro, la possibilità di legiferare su materie di così grande valenza sociale.

Carl Schmitt, forse amaramente, gioirebbe nel vedere puntualmente verificata la previsione paventata, quella della «politicizzazione della giurisdizione», previsione avvertita come pericolo anche dal suo grande antagonista Hans Kelsen.